

TI_GERICHTE 11.2001.26 vom 18. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.26

FR: TI_GERICHTE 11.2001.26 du 18 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.26 del 18 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 8

verso l'alto). Costei ha ammesso però di avere ricevuto le liberalità in una dichiarazione del 31 gennaio 1973 (doc. 4 prodotto da _____ e _____; v. sentenze del Tribunale federale citate, loc. cit.), le quali non riguardano – né l'appellante pretende – gli averi di cui è chiesto il blocco e il rendiconto. Dal fascicolo processuale non è neppure possibile desumere con un minimo di verosimiglianza che, prima della morte, _____ abbia ceduto alla madre o alla sorella una parte dei propri averi, trasferendoli sui conti bancari litigiosi o in altro modo. Anche le diffuse argomentazioni dell'appellante sulla successione indivisa del nonno non appaiono sorrette dal benché minimo riscontro istruttorio, nulla lasciando presumere in concreto che i beni depositati a _____ provenissero dalla successione del padre di _____ e _____. L'istante non sembra dunque poter vantare, in definitiva, alcun diritto sui beni oggetto delle postulate misure provvisoriale. f) Ne discende che le domande di blocco degli averi successori in Svizzera e di edizione dei relativi documenti appaiono verosimilmente infondate – a un esame sommario come quello che informa l'emanazione di provvedimenti cautelari – già per difetto del buon fondamento insito nell'azione di merito. Se ne conclude che l'istanza appare già per questo motivo destinata all'insuccesso, senza che sia necessario vagliare le critiche mosse dall'appellante al giudizio impugnato.

E. 9

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili, commisurata all'impegno richiesto per il patrocinio in questa sede. I convenuti chiedono con le osservazioni all'appello di addebitare all'istante anche gli oneri di primo grado, che il Pretore ha posto a loro carico in ragione di 4 / 15 . A prescindere dal fatto però che la domanda avrebbe dovuto formare oggetto di un appello o di un appello adesivo (cfr. Rep. 1993 pag. 154 consid. 1; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 314 CPC), i convenuti non spendono una parola per spiegare la ragione per cui il giudizio impugnato dovrebbe essere riformato su questo punto. La domanda, insufficientemente motivata, appare quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). La soccombenza degli appellati al riguardo non incide altresì in modo apprezzabile sull'entità degli oneri d'appello né sul loro riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1400.– b) spese fr. 50.– fr. 1450.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a _____ fr. 3000.– e agli altri convenuti fr. 3000.–

complessivi per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; –
avv. dott. _____, _____; – avv. _____
_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.